


ORIGINALE

Cass. n. 5948/1985



Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Trani, ha emesso il seguente:

DECRETO

Fatto.

Con ricorso ex art. 148 cod. civ. depositato in data 22.8.2012, Ru [redacted] Grazia, premesso:

- che aveva contratto matrimonio con C [redacted] Fr [redacted] e che dall'unione coniugale erano nati tre figli, di cui due maggiorenni ed uno minorenni;

- che il marito era carpentiere di secondo livello e lavorava abitualmente alle dipendenze del Gruppo [redacted], con sede in [redacted] alla via [redacted], con introito mensile di € 2.500,00;

- che il marito si era sottratto da tempo agli obblighi derivanti dall'art. 147 e 148 c.c.;

tanto premesso, chiedeva che fosse ingiunto al marito di versarle un assegno di € 900,00 mensili, a titolo di mantenimento dei figli ovvero della somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi direttamente dalla sr.l. Gruppo [redacted].

Nessuno si costituiva per il resistente.

La causa veniva acquisita con un'informativa della Guardia di finanza e con l'audizione delle parti.

All'esito veniva riservata per la decisione.

Diritto.

Preliminarmente, reputa l'odierno Giudicante che la richiesta misura cautelare possa essere ammissibile solo se non venga attivato ricorso per separazione giudiziale; è del tutto evidente che, una volta pronunciatosi il Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c., una misura siffatta sia invero destinata a perdere di efficacia e ad essere assorbita con l'ordinanza che provvede sul mantenimento del coniuge economicamente più debole e della prole (v. in fattispecie simile, Cass. 5948/1985 edita in Foro it. 1986, I, 1942); va altresì rammentato che lo strumento processuale previsto dall'art. 148 c.c. appare esperibile anche direttamente nei confronti del solo obbligato (coniuge, genitore naturale o ascendente) inadempiente agli obblighi di mantenimento nei confronti della prole o dei discendenti, consentendo al Presidente del tribunale di emettere un decreto che imponga all'obbligato il pagamento di una somma a favore dell'altro genitore o di chi sopporti le spese per il mantenimento ed educazione della prole; la

legittimazione attiva ex art. 148 c.c. compete a quello dei genitori (legittimi o naturali) che sopporti le spese del mantenimento.

Nel caso concreto, parte ricorrente ha promosso ricorso ex art. 148 c.c. per ottenere l'emissione di assegno di mantenimento per i figli a carico del coniuge tenuto in via primaria al mantenimento.

Ora, non sottacendosi che l'obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto dell'art.147 c.c., impone ai genitori stessi di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, che certamente non si esauriscono nella mera alimentazione, ma si estendono all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza materiale e morale, alla opportuna predisposizione, fino a quando la loro età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, va detto che, nella specie, l'assegno di mantenimento dev'essere certamente concesso a favore della madre, almeno sino a quando non sarà avviato un procedimento di separazione personale.

Nel merito, va evidenziato che la ricorrente, per quanto in età da lavoro, è allo stato, priva delle risorse necessarie per far fronte alle minimali esigenze di vita; appare incontestata l'insussistenza di redditi da lavoro, se non l'ammissione di una saltuaria attività di collaboratrice domestica, certamente insufficiente a far fronte alle esigenze dei tre figli (di cui due maggiorenni ed uno minorenni), inoccupati e conviventi con la madre.

In tale situazione, è ovvio che la madre è priva del reddito sufficiente a far fronte ai bisogni, persino alimentari, dei figli.

Sussiste dunque uno stato di bisogno rappresentato dall'insufficienza dei redditi dell'istante e dalla impossibilità, allo stato non sufficientemente contrastata, da parte dei figli, di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di idonea attività lavorativa. Quanto alla situazione del coniuge resistente, questi risulta lavorare alle dipendenze della società Gruppo [REDACTED]; risulta dunque pacifico che il C [REDACTED] è in grado di provvedere al sostentamento della prole, cosa che ha fatto peraltro durante la convivenza coniugale.

Tanto gli impone di prestare il mantenimento ai tre figli, per cui si reputa che l'obbligo possa essere quantomeno soddisfatto, salvo diverse emergenze istruttorie da farsi valere nel corso del giudizio di merito, mediante un provvisorio assegno mensile da inviarsi al coniuge, di € 510,00 (di cui € 170,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e da corrispondersi mediante vaglia postale al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda.

Quanto alla richiesta di ordine diretto al datore di lavoro, si ritiene, come detto dalla Corte Cost. nella nota pronuncia n. 236/2002, che l'art. 148 c.c., è una norma composita, la quale contiene disposizioni di natura sostanziale e, al tempo stesso, di carattere processuale, tutte finalizzate all'attuazione dei principi enunciati dall'art. 30 Cost.; mentre il primo periodo del primo comma della norma in esame specifica le modalità del concorso dei coniugi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, già posto dal precedente art. 47 c.c., il secondo periodo dello stesso comma, con una previsione affatto peculiare, estende l'ambito oggettivo degli obbligati, accollando ad altri ascendenti l'onere di fornire ai genitori, che ne siano privi, i mezzi necessari affinché questi ultimi possano assolvere ai loro doveri nei confronti dei figli; le statuizioni contenute nei commi successivi apprestano un efficace rimedio all'ipotesi dell'inadempimento, consentendo che, attraverso l'agile strumento del decreto, adottato con l'audizione dell'inadempiente e sulla base di informazioni, si ottenga il risultato del versamento diretto di una quota dei redditi dell'obbligato al coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

La genericità delle espressioni contenute nell'anzidetta disposizione, dove non è indicato se il soggetto che viene meno ai propri obblighi sia il genitore o l'ascendente, essendo menzionato solo l'inadempiente e l'obbligato, ha consentito alla giurisprudenza un'applicazione estensiva, nel senso che la norma è stata utilizzata sia come mero strumento di distrazione dei redditi, mediante il trasferimento coatto del credito attuato con l'ordine al terzo debitore dell'obbligato di versare quanto dovuto direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese di mantenimento, sia per ottenere la condanna del coniuge o degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori, indipendentemente dall'esistenza di crediti verso terzi.

Ora, se la norma può essere utilizzata come mero strumento di distrazione dei redditi, può senz'altro essere ordinato al terzo, datore di lavoro del resistente, di corrispondere direttamente alla ricorrente una parte del credito vantato dall'obbligato, al fine di provvedere al tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dei figli.

Ne consegue che il ricorso va accolto e, per l'effetto, che va quantificato in € 510,00 un assegno di mantenimento in favore dei figli (€ 170,00 per ciascun figlio), che dovrà essere corrisposto mediante vaglia postale al domicilio della affidataria entro il cinque di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi da parte del terzo datore di

lavoro del C██████████, s.r.l. Gruppo ██████████, con sede in ██████████ alla via ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di mantenimento della prole.

Le spese, tenuto conto della qualità delle parti e dell'atteggiamento processuale del resistente, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, visto l'art. 148 c.c.;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, quantifica in € 510,00 (€ 170,00 per ciascun figlio) l'assegno di mantenimento da versarsi alla ricorrente dal C██████████ Fr ██████████ a titolo di mantenimento della prole;

ordina al terzo datore di lavoro del C██████████, s.r.l. Gruppo ██████████, con sede in ██████████ alla via ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare direttamente a Ru██████████ Grazia, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di euro 510,00, mediante vaglia postale da inviarsi al domicilio della ricorrente entro il cinque di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;

compensa le spese;

si comunichi.

Così deciso in Trani il 16 novembre 2012

Il Giudice Delegato
Dott. Gaetano Labianca

TRIBUNALE DI TRANI

Depositato in Cancelleria

oggi, 19/11/2012



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alfio Luciano Molcanji